



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, composto da:

dott. Gennaro Iacone	Presidente
dott.ssa Stefania Coppo	Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli	Giudice estensore

nella causa iscritta al n. R.G. 9366/2020, avente a oggetto il reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 05.08.2020 nell'ambito del procedimento n. 8098/2020 R.G., promossa

DA

MOODS ENERGY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Santarpia e Giangiuseppe Corigliano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti

Reclamante

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, come in atti

Reclamati

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 settembre 2020, letti gli atti di causa

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 21.07.2020 l'odierna reclamante Moods Energy s.p.a. ha adito il Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il rilascio da parte dell'Inps del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel dettaglio, ha dedotto:

- Di aver adempiuto alla propria obbligazione contributiva per l'anno 2017 mediante legittima compensazione del proprio debito tributario con il credito vantato verso lo Stato dalla società Il Punto s.r.l., in ragione di contratto di accollo del 14.06.2017;
- Di aver ricevuto in data 12.02.2020 comunicazione con cui l'INPS rappresentava di non ritenere valide le predette compensazioni e di non rilasciare il DURC, invitando la società a regolarizzare la propria posizione

contributiva e avvertendola che in caso di omessa regolarizzazione avrebbe provveduto a inviare avviso di addebito;

- Di aver inviato in data 17.06.2020 richiesta di rilascio del DURC per l'anno 2019;
- Di aver ricevuto in data 18.06.2020 invito da parte dell'Inps a regolarizzare la propria posizione contributiva, in cui si dava atto della inadempienza della società per "indebite compensazioni per accolti", richiamando la nota del 12.02.2020;
- Di aver inviato in data 20.06.2020 diffida all'Inps avente a oggetto il rilascio del DURC;
- Di aver ricevuto in data 29.06.2020 nuovo invito a regolarizzare del medesimo tenore di quello ricevuto il 18.06.2020.

Tanto premesso, quanto al *fumus boni iuris*, ha dedotto l'illegittimità del diniego del DURC da parte dell'Inps in pendenza di giudizio ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.M. 30.01.2015, tanto più tenuto conto dell'assenza nel caso di specie di un avviso di addebito e/o di un atto autonomamente impugnabile emesso dall'Inps. Ha dedotto, inoltre, la legittimità dell'operazione di compensazione tramite accollo ai sensi dell'art. 8, L. n. 212/2000, il quale non vieta l'adempimento dell'obbligazione contributiva mediante l'accollo da parte di terzi del debito contributivo, pagato con compensazione di crediti vantati dall'accollante verso la P.A..

Quanto al *periculum in mora*, ha dedotto l'immediatezza e l'irreparabilità del danno derivante dalla impossibilità di partecipare a gare di appalto e di sottoscrivere nuovi contratti di affidamento bancari in assenza di DURC.

Ha chiesto, pertanto, condannarsi l'istituto resistente all'immediato rilascio dell'attuale e dei futuri DURC, con attestazione di regolarità contributiva ex artt. 2, 3 e 7 del D.M. 30.01.2015. Il tutto con vittoria di spese.

Si è costituito l'INPS il quale ha eccepito il divieto da parte del contribuente di adempiere alla propria obbligazione contributiva in virtù di un accollo del medesimo debito contributivo da parte di un soggetto terzo che lo adempia mediante compensazione con propri crediti tributari, atteso che tale operazione non rientrerebbe nelle ipotesi di cui all'art. 8 L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in quanto disposizione di natura eccezionale applicabile esclusivamente alle obbligazioni tributarie, nonché sulla base dell'art. 17, primo comma, d.lgs. 241/97. Ha eccepito, inoltre, l'inconfigurabilità dello schema civilistico dell'accollo ex art. 1273 c.c., atteso che liberazione del debitore principale presuppone un'espressa manifestazione in tal senso del creditore, mai posta in essere dall'Inps. Ha eccepito, altresì, l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 3, co. 2, lett e), D.M. 30.01.2015.

Ha eccepito, infine, l'insussistenza del *periculum in mora*.

Con ordinanza del 05.08.2020 il giudice della fase cautelare rigettava il ricorso ritenendo insussistente il requisito del *fumus boni iuris*.

Avverso detta ordinanza la Moods Energy s.p.a. propone l'odierno reclamo, sulla base dei motivi che si vanno a esporre.

In primo luogo, ha allegato un vizio di ultrapetizione da parte del giudice della fase cautelare. Sul punto ha dedotto che il giudice della prima fase avrebbe dovuto accertare unicamente la mancata emissione da parte dell'Inps di un avviso di addebito o di un provvedimento motivato autonomamente impugnabile a seguito dell'invito a regolarizzare del 12.02.2020, atteso che tale circostanza aveva reso necessaria la proposizione dell'istanza cautelare. Ha dedotto, altresì, che a fronte di tale omissione da parte dell'Inps, l'organo giudicante avrebbe dovuto, sulla base dell'art. 3, co. 2, lett. e), D.M. 31.01.2015, dichiarare il proprio diritto all'emissione del DURC in pendenza di giudizio. Quanto alla legittimità dell'operazione di accollo e compensazione, nonché all'esistenza del *periculum*, ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni già svolte nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

L'Inps ha resistito al reclamo riproponendo le osservazioni già svolte nella memoria depositata nella precedente fase.

All'udienza del 16 settembre 2020, esaurita la discussione, il Collegio si è riservato la decisione.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare è d'uopo esaminare il motivo avente a oggetto il dedotto vizio di ultrapetizione.

Sul punto, deve chiarirsi che l'odierno giudizio ha ad oggetto nient'altro che l'accertamento del diritto di parte ricorrente al rilascio del DURC.

Il *petitum sostanziale* azionato con l'istanza cautelare è, infatti, il rilascio del documento di regolarità contributiva.

Alcuna rilevanza può assumere la mancata emissione da parte dell'Inps di un avviso di addebito avente a oggetto le somme dovute a titolo di contributi, o di un altro atto motivato autonomamente impugnabile, atteso che la pretesa azionata involge esclusivamente il diritto del contribuente a ottenere il DURC (presupponendo, dunque, l'allegazione e prova dei presupposti per l'emissione dello stesso).

Nella fattispecie, presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare il diritto al rilascio del DURC è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto stesso, ossia la regolarità della propria posizione

contributiva, in assolvimento al generale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.

In altre parole, oggetto al vaglio dell'adito Tribunale è il rapporto previdenziale sotteso al rilascio del DURC, o meglio la verifica, nei limiti della cognizione sommaria propria della tutela azionata, della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'invocato documento, ovverosia della sussistenza della condizione di regolarità contributiva, necessariamente prodromica alla sua emissione, di talché il presente giudizio si risolve in un'indagine sul diritto, e non sull'atto.

Ne discende che del tutto inconferenti risultano le contestazioni attoree sull'assenza di un atto autonomamente impugnabile.

Parimenti inconferenti sono le contestazioni relative al difetto di motivazione del provvedimento del 12.02.2020 con cui l'Inps comunicava l'irregolarità contributiva e invitava alla regolarizzazione, le quali si traducono in una censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa, non dirimente ai fini dell'accertamento del diritto oggetto della presente controversia.

In alcun vizio di ultrapetizione è, dunque, incorso il giudice della fase cautelare, il quale non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare – come ha fatto – la sussistenza o meno dei presupposti del diritto fatto valere.

Venendo al merito del giudizio, ossia all'indagine circa la fondatezza del diritto di parte ricorrente a ottenere il rilascio del DURC, occorre rilevare quanto segue.

In primo luogo, è opportuno esaminare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma 2, lett e) del D.M. 30.01.2015, invocato da parte reclamante in suo favore.

Tale disposizione, rubricata "*Requisiti di regolarità*", prevede testualmente:

"1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive.

2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;*
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;*
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica che sia stata accettata dai medesimi Enti;*
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;*

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa Edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.

Il reclamante ha dedotto che l'istituto non avrebbe potuto opporre il diniego al rilascio del DURC in assenza di un avviso di addebito o di altro atto autonomamente impugnabile, attesa la pendenza del presente giudizio, resosi necessario proprio a fronte dell'illegittimo predetto diniego.

In altre parole, il ricorrente deduce di non aver ricevuto alcun atto di contestazione relativo alla propria posizione contributiva per il periodo dedotto, né alcun altro atto di contestazione della indebita compensazione per acollo che fosse autonomamente impugnabile. Tale circostanza avrebbe reso necessaria la proposizione dell'odierna domanda, con la conseguenza che nelle more dell'emissione di un atto impositivo e nelle more del presente giudizio l'Inps non potrebbe rifiutarsi, ai sensi dell'art. 3 citato, di concedere il DURC.

Ad avviso del Collegio deve essere evidenziata l'erroneità dell'assunto.

Ed invero, come sopra già evidenziato, nel presente giudizio cautelare la società ricorrente censura il mancato rilascio del DURC da parte dell'Inps di cui agli “inviti a regolarizzare” del 12.01.2020, del 18.06.2020 e del 29.06.2020, attesa l'inadempienza rilevata dall'Istituto per compensazione indebita.

L'Inps risulta, dunque, aver “contestato” la mancata regolarizzazione contributiva al reclamante tramite l'invio dei predetti inviti.

Ebbene, l'assenza di un avviso di addebito da parte dell'Inps, impugnabile dal contribuente, non può di per sé solo condurre a ritenere che l'instaurazione del presente giudizio cautelare sia idonea a determinare la pendenza di “contenzioso giudiziario”, necessario per ritenere sussistente la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, citato, posto che così ragionando la *ratio* della norma si ridurrebbe ad una mera petizione di principio, in quanto la sola proposizione del presente ricorso determinerebbe l'obbligo immediato dell'Inps al rilascio del DURC.

Così rilevata l'infondatezza del primo assunto attoreo - relativo alla sussistenza della regolarità contributiva data dalla pendenza di contenzioso, con conseguente obbligo dell'Inps al rilascio del DURC - l'indagine di merito sulla sussistenza della condizione di regolarità contributiva in capo alla Moods Energy s.p.a., in quanto presupposto necessario al rilascio del DURC, si rende (così come si era resa nella precedente fase) necessaria.

Occorre, pertanto, esaminare la legittimità dell'operazione di compensazione tramite accollo posta in essere dalla reclamante.

A parere di quest'ultima, la possibilità di compensare debiti e crediti di natura diversa e relativi a soggetti diversi sarebbe espressamente prevista dalla legge, specificamente dall'art. 8 del c.d. Statuto del contribuente.

L'assunto attoreo è, come detto, infondato.

Appare opportuno, ai fini della decisione, illustrare brevemente la normativa di riferimento.

Si osserva innanzi tutto che l'accollo del debito di imposta differisce dall'accollo civilistico disciplinato dall'art. 1273 c.c. per effetto del quale il debitore ed un terzo convengono che questo assuma il debito dell'altro ed il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e determinando la liberazione del debitore originario se essa è prevista quale condizione della stipulazione ovvero se il creditore rende espressa dichiarazione in tal senso.

Invero, nell'accollo del debito di imposta non è prevista l'adesione del creditore titolare del credito di imposta ovvero contributivo.

L'art. 8, comma 2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) si limita, infatti, a prevedere l'ammissibilità dell'accollo del debito di imposta altrui disponendo espressamente che ciò avvenga "*senza liberazione del debitore originario*". Da ciò deriva che quest'ultimo conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, con la conseguenza che l'amministrazione tributaria non può esercitare nei confronti dell'accollante i poteri di accertamento ed esazione (vd. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 28162/2008).

Nel caso di specie, dunque, come anche rilevato in numerose pronunce di merito relative a casi analoghi (vd. ordinanza del Tribunale di Roma del 24.01.2020), l'accollo del complessivo debito contributivo gravante sulla società ricorrente da parte delle società accollanti (vd. contratto di accollo in atti) non ha alcun effetto sulla potestà dell'Inps di pretendere dall'accollata - odierna reclamante l'adempimento del debito medesimo.

Né rileva la dedotta compensazione operata dalla società accollante con i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'amministrazione tributaria, perché tale compensazione non opera proprio per effetto delle norme di legge che regolano la compensazione in materia tributaria.

Continuando la disamina del panorama normativo di riferimento, si richiama sul punto testualmente la minuziosa ricostruzione operata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16532 del 2017 nella quale si legge: “... *Ed invero, al fine di fornire la soluzione al quesito è necessario brevemente tracciare l'evoluzione normativa della disciplina tributaria in tema di compensazione e dei meccanismi ad essa riconducibili, suddivisibile in cinque fasi: a) una prima forma di compensazione è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con limiti temporali (si tratta della cosiddetta "compensazione verticale" disciplinata dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); b) la seconda forma di compensazione è prevista nell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, che estende la possibilità di estinguere le obbligazioni attraverso la compensazione, ai tributi non omogenei e prevede la possibilità di applicare l'istituto della compensazione al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi (cosiddetta "compensazione speciale"); c) il legislatore, modificando successivamente il suddetto art. 17 (ad es., tramite l'art. 28 legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 4 ed 8 DPR 14 ottobre 1999, n. 542), ha reso sempre più ampia l'area di operatività della compensazione facendovi rientrare il ravvedimento operoso del contribuente e l'accertamento con adesione (questa disciplina ha uno spazio operativo nettamente maggiore rispetto a quello della compensazione descritta negli artt. 1241 e seguenti del codice civile, perché qui è possibile che vi sia diversità delle posizioni soggettive nelle reciproche obbligazioni e che tale istituto trovi addirittura applicazione con riferimento a debiti o crediti vantati dal soggetto verso l'Erario e debiti o crediti di cui il soggetto è titolare nei confronti di altri enti, mentre nella disciplina civilistica è requisito necessario delle obbligazioni da estinguere con compensazione, la coincidenza dei soggetti nelle posizioni debitorie e creditorie); d) una profonda innovazione è stata introdotta con l'art. 8 dello "Statuto dei diritti del contribuente" in cui si afferma che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione" (in sostanza, il contribuente si vede riconosciuto il diritto di utilizzare i propri crediti per compensare i debiti nei confronti dello Stato; c'è un rinvio del legislatore tributario alla disciplina codicistica, ma ciò non autorizza l'interprete a fare riferimento interamente alla regolamentazione del diritto civile in campo tributario; sono ovviamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto della compensazione disciplinato dal diritto comune, i casi di compensazione contabile, la quale riguarda un rapporto unitario ed è specificamente disciplinata); e) la quinta e ultima fase per la piena operatività dell'istituto di cui trattasi, è ravvisabile nel regolamento a cui è demandata la concreta disciplina della compensazione tributaria; in attesa della emanazione del regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L. 23 Agosto 1988, n. 400, la normativa statutaria non poteva ritenersi applicabile, con conseguente applicazione della disciplina anteriore, in cui la compensazione è consentita solo ove espressamente prevista”.*

Così esposto il quadro normativo, si evidenzia che in materia di compensazione tributaria è consolidato, e ormai ultradecennale, l'orientamento della Suprema Corte, la quale in numerose pronunce ha delineato l'istituto, sancendone il carattere di specialità, e dunque, di inderogabilità.

La Corte ha costantemente affermato il principio in base al quale: *"...In materia tributaria, infatti, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1 l. 27 luglio 2000 n. 212 ("statuto dei diritti del contribuente"), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 d. lg 9 luglio 1997 n. 241, il quale nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore"* (Cass. sent. n. 15123/2006; ed in senso conforme: nn. 12262/2007; 17001/2013; 11423/2015; 14874/2016 e 18788/2016).

Sulla scorta di tale consolidato e pacifico orientamento emerge, contrariamente alla prospettazione attorea, l'applicabilità dell'istituto della compensazione in materia tributaria ad ipotesi specificamente tipizzate dal legislatore. Anche a volere ritenere l'operatività dell'art. 17 d.lgs. 241/97, ne consegue che essa, dettata per i casi di versamento unitario come sopra delineati, non è applicabile al caso di specie, avendo una portata applicativa ristretta.

Da quanto detto in materia di compensazione, ne deriva conseguentemente e logicamente, che, se pure il legislatore all'art. 8, comma 2, dello Statuto del contribuente prevede la possibilità dell'accollo dei debiti di imposta altrui senza liberazione del debitore originario e senza che l'accollante assuma la qualità di contribuente (in conformità a Cass. 28162/2008), tale debito non può essere estinto mediante compensazione di un credito di imposta vantato dall'accollante nei confronti dell'Erario.

Tale principio è stato anche ribadito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 29870 del 03.08.2018, la quale nel richiamare e precisare il disposto dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 in tema della possibilità di compensazione unicamente per debiti e crediti dello stesso soggetto in sede di versamento unitario nei limiti strettamente previsti dalla norma, ha precisato che nell'ipotesi in cui poi detto credito posto in

compensazione sia inesistente, la compensazione può addirittura assumere rilevanza penale ai sensi dell'articolo 10 *quater* (ora riformato) del D.Lgs. n. 74/2000.

Quanto sopra solo per completezza, non essendo questa la sede per verificare giudizialmente la esistenza dei crediti posti in compensazione dalle società accollanti.

In ogni caso, il pagamento effettuato nel caso di specie, mediante compensazione per accollo di un debito altrui, è inopponibile all'Inps, creditore originario (vd. Corte di Cassazione n. 16532 del 2017).

Si osserva che tutti i principi di diritto sopraesposti, dettati dal costante orientamento della Corte di Cassazione, sono stati ora esplicitati dal legislatore il quale, all'art. 1 del D.L. n. 124 del 26.10.2019, conv. in L. n. 157/2019, ha posto il divieto di compensazione del debito altrui mediante accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, può procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale. Secondo la nuova disciplina, i pagamenti effettuati tramite compensazione, al ricorrere dell'ipotesi descritta, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Viene inoltre previsto che le violazioni in oggetto possono essere accertate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, e che l'accollante è coobbligato in solido per le somme di cui è stato disposto il pagamento tramite compensazione.

Al riguardo la tesi attorea secondo cui, in sostanza, l'introduzione di una previsione normativa siffatta da parte del legislatore confermerebbe che ciò che ora è vietato (compensazione per accollo di debiti altrui), prima (e dunque anche con riferimento al caso di specie) sarebbe stato permesso, non può essere accettata, considerato il costante orientamento della giurisprudenza in senso conforme a quello recepito dal legislatore con la previsione in esame.

All'esito di tutto quanto sinora esposto, ritenuta, seppure all'esito della cognizione sommaria, unica ammissibile in questa sede, l'inidoneità delle dedotte compensazioni ad estinguere le obbligazioni contributive, ne deriva l'insussistenza delle condizioni fondanti il diritto al rilascio del DURC favorevole.

Né, a fronte della accertata insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, può assumere rilevanza l'assunto di parte reclamante, secondo il quale il giudice dell'istanza cautelare avrebbe dovuto esaminare anche il profilo del *periculum in mora*.

Ed infatti, com'è noto, per la pronuncia di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. il legislatore richiede che ricorrano congiuntamente i due presupposti del *fumus boni iuris* (ossia la verosimile fondatezza della domanda) e del *periculum in mora* (ossia il pericolo che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, il diritto del ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile).

Di talché, l'insussistenza anche di uno solo di essi rende la domanda non accoglibile e, pertanto, superflua la valutazione dell'eventuale sussistenza dell'altro requisito.

In tal caso, il giudice – in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato – dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti e, nel caso di insussistenza del *fumus* o del *periculum*, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi.

La verifica della insussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 700 c.p.c., infatti, esclude la necessità di esaminare anche l'altro elemento, restando assorbita ogni ulteriore valutazione.

Il presente reclamo va pertanto rigettato, con la conferma della impugnata ordinanza, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In base all'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. 115/2002 parte reclamante è tenuta, altresì, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:

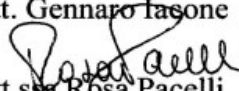
- a) Rigetta il reclamo.
- b) Condanna la ricorrente Moods Energy s.p.a. al pagamento nei confronti dell'Inps delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori come per legge;
- c) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già eventualmente versato.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Aversa, 29.09.2020

Il Presidente

Il Giudice estensore


dott. Gennaro Iacone

dott.ssa Rosa Pacelli

